

PRESENZA

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

DAL COORDINAMENTO RSA FABI

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

c.i.p. Via Cappuccina, 9/g - Venezia Mestre
tel 041987890 fax 041962880

VENEZIA 26.1.2010



FEDERAZIONE AUTONOMA
BANCARI ITALIANI

GLI INTERESSI DI PARTE

IL CASO: *INTESA S.P. VOLENDO ELUDERE L'ACCORDO "CONSORZIO" DEL 23.3.09, IN DATA 22.12 AVVIA UNA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA. FA RIENTRARE IN SAN PAOLO PARTE DEI RAMI AZIENDALI E DEL PERSONALE CEDUTO A ISGS E CONTESTUALMENTE RICOLLOCA LO STESSO PERSONALE NELLA NUOVA SOCIETA' ISST IN VIA DI CESSIONE. IL 27.12 LA PROCEDURA SI CHIUDE, IL 31.12 LA FABI E LE ALTRE OO.SS. PRESENTANO IL RICORSO AL TRIBUNALE DI TORINO, E VINCONO CON SENTENZA DEL 19.1.2010.*

LE SPECULAZIONI : C'E' SEMPRE UN PRIMO DELLA CLASSE, QUALCUNO CHE CREDENDOSI AL DI SOPRA DELLE PARTI PONTIFICA SPARANDO A ZERO SU CIO' CHE VIENE PAZIENTEMENTE COSTRUITO DA ALTRI. SI METTE IN UN ANGOLO ED OSSERVA, PONENDOSI COME UNICO E STERILE OBIETTIVO NON QUELLO DI FARE, MA QUELLO DI COLPIRE GLI ACCORDI O LE INIZIATIVE DEGLI ALTRI.

DI QUESTA MISERA "POLITICA DEL PIU' UNO", CHE FA PERDERE DI VISTA A CHI LA PRATICA LA REALE DIMENSIONE DEI PROBLEMI, DELLA REALTA', E DELLE SOLUZIONI UTILI PER I COLLEGHI POTREMMO FARE VOLENTIERI A MENO.

LA FALCRI, ANCHE CON IL CASO BANCA DEPOSITARIA NON SMENTISCE SE STESSA.

PRIMA DELLA SENTENZA INSINUA CHE " L'ACCORDO E' STATO SCRITTO COSI' MALE DA PRESTARSI A FACILI AGGIRAMENTI ".

POI, PRESO ATTO CHE INTESA SAN PAOLO in persona del legale rappresentante Dr. Francesco Michieli e INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SCPA SONO STATI CONDANNATI PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE E PROPRIO PER LA VIOLAZIONE AD UN ACCORDO CHE EVIDENTEMENTE NON ERA STATO SCRITTO DA SPROVEDUTI, E CHE NON SI PRESTAVA A FACILI AGGIRAMENTI, MINIMIZZA.

QUESTA RICERCA SPASMODICA DELLO SVILIRE "A PRESCINDERE" LA PORTATA DI UNA SENTENZA CHE COMUNQUE LA SI VOGLIA VEDERE, SPINGE IN UN ANGOLO IL PIU' GRANDE GRUPPO CREDITIZIO ITALIANO, LA DICE LUNGA SULLA "POLITICA DELLA DEMAGOGIA" PROPRIA DEL "LIBERO PENSIERO".

I FATTI: IL GIUDICE, DIVERSAMENTE DA COME LA FALCRI SCRIVE NEL TENTATIVO DI SMINUIRNE LA PORTATA, NON HA SEMPLICEMENTE "VALUTATO SCORRETTO IL COMPORTAMENTO DI INTESA", O SEMPLICEMENTE SENTENZIATO "LA MALAFEDE DI INTESA". IL GIUDICE HA SCRITTO BEN ALTRO, E LE SUE PAROLE DANNO FORZA E SOSTANZA AD UN ACCORDO DI GARANZIA:

"...L'ampiezza della formulazione contenuta nella prima clausola dell'art 6 dell'accordo 23.3.2009 - l'accordo sul consorzio n.d.r. - ("nel caso in cui si determinassero le condizioni per una qualsivoglia operazione societaria(conferimento, cessione, scorporo etc.) riguardante, anche parzialmente, Intesa Sanpaolo Group Services, il personale interessato dall'eventuale operazione rientrerà") e l'indicazione contenuta nella parte finale dello stesso ("Le previsioni che precedono sono strettamente ed unicamente correlate alle peculiarità e finalità che caratterizzano l'operazione in discorso e non possono costituire, ad ogni conseguente effetto, precedente per future operazioni"), in applicazione dei criteri di interpretazione delle clausole contrattuali di cui all'art 1363 cc, portano ad equiparare la norma pattizia ad un VERO E PROPRIO ACCORDO DI GARANZIA, FORIERO DI UNA OBBLIGAZIONE SPECIFICA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CEDUTI DA INTESA S.P. A ISGS. Per tali lavoratori ceduti, in conformità a quanto sostenuto negli stessi atti difensivi, era disposta "la garanzia diretta di escludere ogni effetto pregiudizievole derivante dal trasferimento". Con detta intesa - l'accordo sul consorzio - la società capogruppo aveva assunto precise obbligazioni di non lasciare che i lavoratori ceduti potessero essere coinvolti "in ogni genere di operazione societaria riguardante, anche parzialmente, ISGS" E' vero, continua il GIUDICE, che la materia relativa agli atti di cessione e di trasferimento di azienda inerisce all'esercizio di scelte imprenditoriali non soggette ad alcuna limitazione diretta, e ssendo le stesse afferenti all'area delle attività tutelate dall'art 41 Cost. e quindi non soggette a poteri di veto da parte delle OO.SS. Pur essendo certamente libera l'attività imprenditoriale sul piano delle scelte relative alle attività tutelate di cui si è fatto cenno - art 41 cost. n.d.r. - i vincoli cui la parte datoriale si è impegnata non possono essere ignorati, specialmente quando, come nel caso in esame, essi attengono ad un accordo di garanzia. L'impegno all'invarianza delle posizioni dei lavoratori ceduti, pur non traducendosi in una assoluta stabilizzazione del posto implicava che, al determinarsi delle condizioni di cui all'art 6 dell'accordo 23.3.09 - accordo sul consorzio n.d.r. - ,il personale interessato rientrasse in

Intesa. Far rientrare i lavoratori già dipendenti Intesa Sanpaolo, ceduti a ISGS nella capogruppo in vista dell'immediata apertura di una nuova procedura di trasferimento **equivale ad aggirare l'accordo....."**

CON QUESTE PAROLE, ESPRESSE NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA, VENGONO TACITATE TUTTE LE STRUMENTALI ELUCUBRAZIONI MESSE IN CIRCOLAZIONE. UN PUNTO DI PARTENZA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEI C.CA 400 COLLEGHI COINVOLTI, che, in assenza di soluzioni diverse, potranno, con il coordinamento delle OO.SS. , legittimamente impugnare la loro cessione.

"A fronte di queste "garanzie totali" in caso di divergenza sull'interpretazione delle norme contenute dell'accordo chi porterà l'azienda in tribunale? Coloro che hanno firmato l'accordo? Coloro che non hanno proclamato nemmeno un secondo di sciopero?

MA CI FACCIANO IL PIACERE!!" scriveva il Libero/Falcri.

Abbiamo dimostrato con i **FATTI** non solo la validità dell'Accordo e il suo essere "Vero e proprio accordo di **GARANZIA**", ma anche la volontà di difenderlo. **FATTI**, appunto, non "pugnette". Senza dimenticare che la "chimera distacchi" anche in questo caso, **avrebbe lasciato il personale alla totale merce' della Capogruppo.**

Ritirato il distacco, si sarebbero aperte le porte della cessione che, come ha ribadito il Giudice nella riportata sentenza, in quanto tale non è soggetta ad alcuna limitazione diretta e non è soggetta ai poteri di veto delle OO.SS.

"L'esito favorevole della sentenza nella causa intentata dalle sigle del primo tavolo per la vicenda di Banca Depositaria è un'eccellente notizia, che crea condizioni più favorevoli per la prosecuzione della battaglia Il primo elemento che emerge con chiarezza è che l'azienda non è invincibile e affrontarla con determinazione ha prodotto uno stop, seppure non definitivo, che non aveva preventivato. Il secondo dato certo è che nessuno potrà cullarsi nell'idea che gli avvocati rappresentino la soluzione esclusiva per tutti i problemi". Non l'abbiamo scritto noi, **lo ha scritto il CUB -SALLCA Intesa** in un suo comunicato. Sindacato non certamente "amico".

A BUONI INTENDITORIPOCHE PAROLE

IL CASO D O M U S

ABBIAMO SEMPRE PENSATO CHE DI FRONTE AI CONTINUI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE TUTTI FOSSIMO UGUALI.

TUTTI INDISTINTAMENTE UGUALI DI FRONTE AGLI SCENARI DI INCERTEZZA CHE COINVOLGONO, ANCHE IN MODO PESANTE, I NOSTRI COLLEGHI.

CI ACCORGIAMO CHE NON SEMPRE E' COSI', E CHE QUALCUNO A VOLTE E' PIU' UGUALE DEGLI ALTRI.

AVEVAMO SCRITTO CHE DEI COLLEGHI DEL CENTRO DOMUS 3 SAREBBERO STATI DESTINATI ALL'UFFICIO CREDITI CON FINALITA' DELIBERATIVE. DI QUESTI UNO, NON LO SAPEVAMO, CI E' GIUNTA VOCE SIA UN NOTO SINDACALISTA A TEMPO PIENO.

SE FOSSE VERO, SI TRATTEREBBE DI UN COLLEGA CHE POCO POTRA' DELIBERARE E POCO POTRA' CONTRIBUIRE.

CI CHIEDIAMO ALLORA, E CHIEDIAMO ALL'AZIENDA: MA, PER L'EFFICACIA DEL SERVIZIO, E ANCHE PER RISPETTO DI CHI, A MAGGIOR TITOLO, AVREBBE POTUTO FAR PARTE DI QUELLA ROSA, CHE C'AZZECCA UN SINDACALISTA A TEMPO PIENO TRA COLORO CHE RIMARRANNO ALL'UFFICIO CREDITI ?